

N. R.G. 2019/■



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. ■/2019

IL GU

Letti gli atti

OSSERVA

In tema di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano "gravi motivi". Tale clausola deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione (Tribunale Modena, sez. I, 22/01/2014, n. 1654).

I gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia all'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto impugnato, sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione (Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 24/04/2012).

Nella fattispecie al vaglio dello scrivente, all'esito del sommario accertamento compiuto può formularsi allo stato una prognosi di almeno non manifesta infondatezza fondatezza dei motivi di opposizione

P.Q.M.

sospende la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 649 cpc;



manda alle parti per l'attivazione della procedura di mediazione entro 15 gg dalla comunicazione del presente provvedimento e rinvia per nuova comparizione al 26.11.2019

spese al merito.

Si comunichi

9.7.2019

IL GIUDICE

Federico Ria

